

CIRCOLARE INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO

26 Novembre 2021

Modifiche D.Lgs.81/08: Cosa cambia in materia di salute e sicurezza

Provvedimento di sospensione:

Il Decreto-legge 146/2021, l'articolo 13 ha apportato sostanziali modifiche all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale.

Viene sostituito l'articolo 14 del D.Lgs. 81/08 con quanto specificato nel decreto 146 (art. 13, comma 1, lettera d), che riguarda i "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".

Il nuovo provvedimento di sospensione, come indicato al comma 1, è dunque adottato dall'Ispettorato nazionale del lavoro "al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori", per il tramite del proprio personale ispettivo.

L'INL, con la circolare n.3 del 9 novembre 2021, ha fornito alcune prime indicazioni sul tema. Vediamo, di seguito, i punti principali.

Le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il nuovo provvedimento di sospensione inasprisce i controlli per prevenire le irregolarità sul lavoro e i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Infatti, **a differenza della precedente disciplina**, che evidenziava la "possibilità di adottare" il provvedimento di sospensione (da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), **ora l'INL "adotta" il provvedimento nei casi in cui riscontri:**

- la presenza di almeno il 10% di lavoratori irregolari (tra quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Di seguito elenco delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (*Allegato I decreto-legge 146/2021; oltre alla sospensione è previsto "importo somma aggiuntiva" spettante per ogni violazione*).

- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (2.500€);
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (2.500€);
- mancata formazione e addestramento (300€ per ogni lavoratore interessato);
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (3.000€);
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (2.500€);
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto (300€ per ogni lavoratore interessato);
- mancanza di protezioni verso il vuoto (3.000€);
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (3.000€);

- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni idonee a proteggere i lavoratori dai rischi (3.000€);
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni idonee a proteggere i lavoratori dai rischi (3.000€);
- mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 3.000€;
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (3.000€).

Altra novità riguarda la reiterazione delle violazioni: l'adozione del provvedimento di sospensione, infatti, ora scatterà semplicemente in seguito all'accertamento di una delle violazioni citate.

Ai sensi del comma 10, inoltre, le somme aggiuntive sopra menzionate vengono raddoppiate in caso l'impresa sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti. Il nuovo articolo 14 prevede anche la possibilità di imporre ulteriori e specifiche misure volte a far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività

Come in passato, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale viene adottato in relazione alla parte interessata dalle violazioni.

In via alternativa, il **nuovo articolo 14 prevede l'adozione del provvedimento solo per i lavoratori direttamente coinvolti, ovvero coloro nei confronti dei quali il datore di lavoro:**

- ha omesso la formazione e l'addestramento;
- ha omesso di fornire i necessari DPI contro le cadute dell'alto.

In ogni caso, non essendo violazioni imputabili al lavoratore, permane l'obbligatorietà di corrispondere a quest'ultimo il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

È importante sottolineare, inoltre, che **per la revoca della sospensione per lavoro irregolare sarà necessario regolarizzare i lavoratori anche dal punto di vista della salute e sicurezza.**

Quindi:

per l'obbligo di sorveglianza sanitaria andrà effettuata la relativa visita medica (per mansioni che non richiedono il giudizio di idoneità potrà ritenersi sufficiente l'esibizione della prenotazione);

per gli obblighi di formazione e informazione andrà programmata l'attività formativa in modo da concludersi entro i 60 giorni (mentre l'obbligo informativo dovrà essere comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore).

Invece, **per la revoca della sospensione per le violazioni in ambito salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro dovrà accertare di aver provveduto al ripristino delle normali condizioni lavorative, adottando quanto previsto dalla prescrizione obbligatoria.**

Inottemperanza al provvedimento di sospensione: le sanzioni previste

L'articolo 13 del decreto-legge 146 rafforza il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Rispetto al passato, infatti, gli accertamenti riguardanti gli adempimenti su salute e sicurezza possono essere effettuati in tutti i settori di intervento (anche ai fini della revoca della sospensione).

In questo articolo ci siamo concentrati sugli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, ma è importante ricordare - come accennato all'inizio - che l'articolo 14 del Testo Unico prevede anche la sospensione dell'attività qualora venga riscontrata la presenza del 10% del personale "in nero" sul luogo di lavoro (tale percentuale era, in precedenza, del 20%).

In generale, come indicato al comma 2, per tutto il periodo di sospensione l'impresa non potrà contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, per l'adozione del provvedimento interdittivo.

Le sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione:

- arresto fino a 6 mesi per sospensione dovuta a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2.500€ a 6.400€ per sospensione per lavoro irregolare.

Vuoi tutelare la tua azienda dal rischio di sospensione?

[Contattaci](#) per informazioni o per un sopralluogo (gratuito) per capire quali sono tutti gli adempimenti che riguardano la tua attività.

[Consulta elenco documentazione obbligatoria](#)

LABOR CONSULTING
di Marchisio Roberto
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Via Sempione, 150
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Tel. 0331.1120012
P. IVA 02573620032
C.F.: MRCRRT60D19L219K
www.laborconsulting.net

